



Bruxelles, 30 agosto 2019
(OR. en)

11815/19

PROCIV 63
JAI 884
ENV 749
CLIMA 226

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	30 agosto 2019
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2019) 378 final
Oggetto:	Raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza l'avvio di negoziati, a nome dell'Unione europea, in occasione della trentunesima riunione delle parti contraenti, sugli emendamenti dell'accordo concernente la cooperazione in materia di lotta contro l'inquinamento del Mare del Nord causato dagli idrocarburi e da altre sostanze pericolose ("accordo di Bonn") in merito all'adesione del Regno di Spagna all'accordo e all'estensione del campo di applicazione dell'accordo

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2019) 378 final.

All.: COM(2019) 378 final

Bruxelles, 30.8.2019
COM(2019) 378 final

Raccomandazione di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza l'avvio di negoziati, a nome dell'Unione europea, in occasione della trentunesima riunione delle parti contraenti, sugli emendamenti dell'accordo concernente la cooperazione in materia di lotta contro l'inquinamento del Mare del Nord causato dagli idrocarburi e da altre sostanze pericolose ("accordo di Bonn") in merito all'adesione del Regno di Spagna all'accordo e all'estensione del campo di applicazione dell'accordo

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• **Motivi e obiettivi della proposta**

La presente raccomandazione riguarda la decisione che autorizza il negoziatore dell'Unione (in questo caso la Commissione) a negoziare la posizione a nome dell'Unione nell'ambito dell'accordo concernente la cooperazione in materia di lotta contro l'inquinamento del Mare del Nord causato dagli idrocarburi e altre sostanze pericolose (in appresso "accordo di Bonn" o "accordo") in relazione alla prevista adozione di due decisioni nella prossima riunione delle parti contraenti dell'accordo di Bonn, segnatamente

- per agevolare l'ampliamento del campo di applicazione dell'accordo al fine di migliorare la cooperazione in materia di sorveglianza in relazione alle prescrizioni dell'allegato VI della convenzione MARPOL ("emendamento della convenzione MARPOL"), e
- per consentire l'adesione del Regno di Spagna all'accordo e introdurre gli emendamenti necessari all'accordo ("emendamento concernente la Spagna").

1.1. L'accordo concernente la cooperazione in materia di lotta contro l'inquinamento del Mare del Nord causato dagli idrocarburi e da altre sostanze pericolose ("accordo di Bonn")

L'accordo di Bonn mira a combattere l'inquinamento nella regione del Mare del Nord e a salvaguardare le zone costiere dai disastri marittimi e dall'inquinamento cronico causato dalle navi e dagli impianti offshore. L'accordo è entrato in vigore il 1° settembre 1989.

L'Unione europea (allora "Comunità economica europea") è parte contraente dell'accordo (modificato)¹. Anche gli Stati del Mare del Nord che fanno parte dell'Unione europea² e la Norvegia sono parti contraenti dell'accordo.

L'accordo mira a promuovere la cooperazione attiva e l'assistenza reciproca tra gli Stati costieri e l'Unione europea nella lotta contro l'inquinamento del Mare del Nord causato dagli idrocarburi e da altre sostanze pericolose al fine di proteggere l'ambiente marino e gli interessi degli Stati costieri. A tal fine, l'accordo prevede che le parti contraenti esercitino attività di vigilanza per individuare e combattere l'inquinamento e prevenire la violazione delle norme in materia. Il Mare del Nord è diviso in diverse zone in cui la responsabilità della vigilanza e della valutazione degli incidenti è affidata alle parti contraenti. Le parti contraenti sono tenute a informare ogni altra parte contraente interessata qualora vengano a sapere della presenza di idrocarburi o di altre sostanze pericolose che possono costituire una grave minaccia per la costa o gli interessi connessi delle altre parti contraenti. Le parti contraenti possono avere bisogno di assistenza per lottare contro l'inquinamento in mare o sulle loro coste, nel qual

¹ Decisione 84/358/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1984, relativa alla conclusione dell'accordo concernente la cooperazione in materia di lotta contro l'inquinamento del Mare del Nord causato dagli idrocarburi e da altre sostanze pericolose (GU L 188 del 16.7.1984, pag. 7). L'accordo è stato modificato nel 1989; gli emendamenti sono entrati in vigore il 1° aprile 1994. La Comunità economica europea ha approvato tali modifiche mediante la decisione n. 93/540/CEE del Consiglio del 18 ottobre 1993 (GU L 263 del 22.10.1993, pag. 51).

² Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Irlanda, Paesi Bassi, Svezia e Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (stato delle ratifiche il 10.4.2019).

caso le parti contraenti chiamate a prestare assistenza sono tenute a fare tutto il possibile affinché tale assistenza possa essere prestata.

Il depositario dell'accordo di Bonn è il governo della Repubblica federale di Germania (articolo 18, paragrafo 3, dell'accordo di Bonn).

Le parti contraenti adottano decisioni in merito all'accordo, in conformità delle pertinenti disposizioni dell'accordo di Bonn e del relativo regolamento interno; sono assistite da un segretariato e da organi sussidiari (come il gruppo di lavoro sugli aspetti operativi, tecnici e scientifici concernenti le attività di lotta contro l'inquinamento [OTSOPA]).

A norma delle disposizioni dell'articolo 16 dell'accordo, ogni parte contraente può presentare una proposta di emendamento dell'accordo o del relativo allegato che sarà esaminata e votata nel corso di una riunione delle parti contraenti. A seguito dell'adozione ad referendum dell'emendamento proposto mediante voto unanime delle parti contraenti nel corso di una riunione delle parti contraenti (articolo 16, paragrafo 1, dell'accordo di Bonn), l'emendamento previsto deve essere comunicato alle parti contraenti ai fini dell'approvazione secondo la procedura interna di ciascuna parte contraente. L'emendamento entra in vigore dopo che tutte le parti contraenti ne notificano l'approvazione al depositario.

A norma dell'articolo 20 dell'accordo, le parti contraenti possono invitare all'unanimità qualunque altro Stato costiero dell'Atlantico nord-orientale ad aderire all'accordo (articolo 20, paragrafo 1, dell'accordo di Bonn). L'articolo 2 dell'accordo ed il relativo allegato devono essere modificati in conformità. Una volta adottati all'unanimità dalle parti contraenti, gli emendamenti all'articolo 2 e all'allegato dell'accordo prenderanno effetto al momento dell'entrata in vigore dell'accordo di Bonn per lo Stato aderente (ossia la Spagna) che avverrà il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui tale Stato avrà depositato lo strumento di adesione (articolo 20, paragrafo 2, dell'accordo di Bonn).

1.2. Gli emendamenti previsti all'accordo di Bonn

1.2.1. L'"emendamento della convenzione MARPOL" che modifica il campo di applicazione materiale dell'accordo

Le parti contraenti dell'accordo di Bonn dovrebbero adottare, nel corso della loro trentunesima riunione (che si svolgerà dall'8 al 10 ottobre 2019), una decisione ai sensi dell'articolo 16 dell'accordo relativa all'estensione dell'ambito di applicazione dell'accordo in modo da comprendere la sorveglianza dell'inquinamento atmosferico provocato dalla navigazione marittima in relazione alle prescrizioni dell'allegato VI della convenzione MARPOL.

La modifica mira a migliorare la cooperazione e il coordinamento tra le parti contraenti nella lotta contro le emissioni atmosferiche illecite dovute alla navigazione marittima al fine di limitare gli impatti negativi della combustione di combustibili per uso marittimo (a elevato tenore di zolfo o azoto) per la salute umana, la biodiversità e l'intero ambiente marino. Le parti contraenti intendono raggiungere suddetto obiettivo modificando varie disposizioni dell'accordo di Bonn (articoli 1, 5, 6 e 15, nonché il titolo dell'accordo e il preambolo) al fine di estenderne il campo di applicazione all'inquinamento atmosferico provocato dalle navi, disciplinato dall'allegato VI della convenzione MARPOL.

1.2.2. L'"emendamento relativo alla Spagna" – che modifica il campo di applicazione geografico dell'accordo

Le parti contraenti intendono inoltre modificare l'accordo ai sensi dell'articolo 20, in virtù del quale intendono invitare il Regno di Spagna ad aderire all'accordo. L'emendamento previsto riguarda l'articolo 2 dell'accordo in cui viene specificato il limite atlantico della regione del Mare del Nord pertinente ai fini dell'accordo e l'allegato dell'accordo, nel contempo vengono modificati i limiti di varie zone di sorveglianza ai fini dell'articolo 6 dell'accordo.

Più specificamente, occorre stabilire una nuova definizione dell'area rivista oggetto dell'accordo. La Francia ha accettato l'introduzione di una nuova zona di responsabilità della Francia direttamente contigua alla zona di responsabilità comune della Francia e del Regno Unito. Questa zona copre l'area compresa tra la zona di responsabilità comune della Francia e del Regno Unito e la nuova zona di responsabilità della Spagna al fine di colmare eventuali divari tra i vecchi limiti dell'accordo di Bonn e la nuova zona di responsabilità della Spagna.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

La proposta di emendamento relativa al monitoraggio delle emissioni delle navi contribuirà alla prevenzione dell'inquinamento marino in generale e, in questo modo, sosterrà anche l'azione dell'UE a favore del clima e gli impegni assunti dall'UE nell'ambito dell'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici.

Le modifiche proposte sono pienamente coerenti con il più ampio obiettivo di operare a favore di "un'Europa che protegge", che ha guidato gli sforzi della Commissione negli ultimi anni e continuerà a orientarli nel prossimo futuro. La presente proposta si basa sui risultati positivi ottenuti finora dal quadro esistente e intende migliorare l'uso efficiente delle risorse in modo da rafforzare il coordinamento e la cooperazione delle parti contraenti dell'accordo di Bonn.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

La raccomandazione è coerente con le altre politiche dell'Unione.

In particolare contribuisce a due delle dieci priorità politiche stabilite dalla Commissione per il periodo 2015-2019, vale a dire il conseguimento di "Uno spazio di giustizia e di diritti fondamentali basato sulla reciproca fiducia" e un'"Unione dell'energia resiliente corredata da una politica lungimirante in materia di cambiamenti climatici".

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

2.1. Base giuridica

2.1.1. Principi

La conclusione di un accordo internazionale a nome dell'Unione prevede il coinvolgimento sia del Consiglio che del Parlamento europeo (articolo 218, paragrafi da 3 a 6, del TFUE). Gli emendamenti degli accordi internazionali possono spaziare da adeguamenti di natura puramente tecnica a modifiche sostanziali che richiedono adeguamenti importanti della struttura dell'accordo. La caratterizzazione dell'emendamento può incidere sulla procedura interna dell'Unione da applicare per approvarlo.

In caso di modifiche puramente tecniche o che possono essere adottate mediante "atti di esecuzione" è possibile applicare una procedura semplificata (a norma dell'articolo 218, paragrafi 7 e 9, del TFUE), per le modifiche sostanziali, in linea di principio, si deve applicare la stessa procedura utilizzata per la conclusione dell'accordo internazionale.

L'emendamento dell'ambito di applicazione di un accordo internazionale deve essere considerato, in linea di massima, un emendamento sostanziale che rende necessaria l'applicazione della stessa procedura utilizzata per la conclusione dell'accordo stesso, ossia l'articolo 218, paragrafi da 3 a 6, del TFUE.

Al fine di avviare la procedura, il Consiglio, sulla base della raccomandazione della Commissione, adotta una decisione che autorizza il negoziatore dell'Unione (in funzione dell'argomento può essere la Commissione o l'Alto rappresentante) ad avviare negoziati al fine di ottenere l'approvazione degli emendamenti, come previsto dall'articolo 218, paragrafi 3 e 4, del TFUE.

L'articolo 218, paragrafi 3 e 4, del TFUE stabilisce quanto segue:

"3. La Commissione, o l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza quando l'accordo previsto riguarda esclusivamente o principalmente la politica estera e di sicurezza comune, presenta raccomandazioni al Consiglio, il quale adotta una decisione che autorizza l'avvio dei negoziati e designa, in funzione della materia dell'accordo previsto, il negoziatore o il capo della squadra di negoziato dell'Unione.

4. Il Consiglio può impartire direttive al negoziatore e designare un comitato speciale che deve essere consultato nella conduzione dei negoziati."

2.1.2. Applicazione al caso di specie

Nel caso dell'accordo di Bonn, in occasione della riunione che si svolgerà dall'8 al 10 ottobre 2019, le parti contraenti saranno chiamate a decidere in merito a due emendamenti, uno relativo all'estensione del campo di applicazione geografico (emendamento concernente la Spagna) e un altro relativo all'estensione del campo di applicazione materiale (emendamento della convenzione MARPOL) dell'accordo. Si tratta di modifiche sostanziali da approvare secondo la stessa procedura che si dovrebbe utilizzare per la conclusione dell'accordo di Bonn.

L'Unione è parte contraente dell'accordo di Bonn. Gli emendamenti previsti riguardano le competenze dell'Unione in materia di protezione civile e ambiente.

Data la natura di queste competenze, la Commissione dovrebbe raccomandare al Consiglio di autorizzarla a negoziare in merito agli emendamenti previsti dell'accordo di Bonn in occasione della prossima 31a riunione delle parti contraenti al fine di ottenerne l'approvazione.

Entrambi gli emendamenti, nel loro attuale status di progetto, contribuiscono direttamente dal punto di vista dei contenuti al perseguimento dei pertinenti obiettivi strategici dell'UE. Pertanto, la posizione negoziale dell'Unione dovrebbe consistere nel sostenere l'approvazione di entrambi gli emendamenti. Poiché la posizione dell'Unione non è controversa, non è necessario proporre direttive di negoziato ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 4, del TFUE.

I testi delle proposte di emendamento devono essere allegati alla raccomandazione della Commissione.

Alla luce di quanto precede, la base giuridica procedurale per la decisione del Consiglio raccomandata è l'articolo 218, paragrafi 3 e 4, del TFUE.

2.2. Conclusioni

Vista la necessità di negoziare e approvare gli emendamenti dell'accordo di Bonn, una raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati a nome

dell'Unione europea dovrebbe avere come base giuridica l'articolo 218, paragrafi 3 e 4, del TFUE.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

NA

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

NA

Entrambi gli emendamenti sono non contenziosi e tutte le parti contraenti, compresi tutti i singoli Stati membri che sono parti contraenti dell'accordo, li sostengono.

- **Assunzione e uso di perizie**

NA

- **Valutazione d'impatto**

NA

Dato l'imperativo politico di procedere rapidamente affinché l'UE, in quanto parte contraente dell'accordo di Bonn, possa negoziare e votare gli emendamenti all'accordo di Bonn in occasione della riunione delle parti contraenti che avrà luogo dall'8 al 10 ottobre 2019 e approvarli nella riunione ministeriale dell'11 ottobre 2019, si è rinunciato al processo formale di valutazione d'impatto. Questo approccio proporzionato è giustificato anche dal fatto che si prevede che gli emendamenti dell'accordo di Bonn avranno soltanto impatti economici, sociali e ambientali positivi.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

NA

- **Diritti fondamentali**

NA

La raccomandazione è coerente con i trattati dell'UE e con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

L'emendamento dell'accordo di Bonn non avrà alcuna incidenza negativa sul bilancio dell'Unione.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

NA

- **Documenti esplicativi (per le direttive)**

NA Cfr. la sezione successiva.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

L'unico articolo sostanziale della proposta prevede che il Consiglio autorizzi la Commissione a negoziare, a nome dell'Unione, gli emendamenti previsti dell'accordo di Bonn relativi all'estensione materiale dell'ambito di applicazione dell'accordo in relazione all'allegato VI della convenzione MARPOL e all'estensione geografica dell'accordo in relazione all'adesione della Spagna a tale accordo. La Commissione dovrebbe sostenere questi emendamenti, anche se subiranno lievi modifiche nel corso dei negoziati.

Le versioni più recenti degli emendamenti sono presentate negli allegati della decisione e possono essere riassunte come segue:

L'"emendamento della convenzione MARPOL"

Le parti contraenti dell'accordo di Bonn intendono avvalersi delle procedure e dei sistemi di controllo aereo dell'inquinamento da idrocarburi, istituiti nell'ambito dell'accordo, al fine di includervi la sorveglianza relativa al controllo di conformità delle emissioni prodotte dalle navi. Così facendo, le parti contraenti potranno sfruttare al meglio le risorse già utilizzate per il monitoraggio e la sorveglianza aerea delle fuoriuscite di idrocarburi e gettare le basi per un sistema globale per il monitoraggio ambientale del Mare del Nord e delle relative vie di accesso.

L'adozione della decisione di proporre alle parti contraenti di approvare l'estensione del mandato dell'accordo di Bonn in relazione all'allegato VI della convenzione MARPOL migliorerebbe la sorveglianza congiunta, il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni delle navi nell'area del Mare del Nord. Questa attività coordinata nell'ambito dell'accordo contribuirebbe a ridurre i rischi per l'ambiente marino e per gli interessi degli Stati costieri e dell'Unione.

L'"emendamento relativo alla Spagna"

Le parti contraenti dell'accordo di Bonn riunitesi nel 2018 hanno sostenuto all'unanimità l'invito rivolto alla Spagna ad aderire all'accordo di Bonn. Hanno sottolineato che l'inclusione del golfo di Biscaglia migliorerebbe l'assetto dell'accordo e che il lavoro e le competenze della Spagna sarebbero di grande utilità per l'accordo di Bonn e per le sue parti contraenti. Hanno inoltre valutato positivamente la partecipazione in passato della Spagna, in qualità di osservatore, all'accordo di Bonn e i contributi affidabili e preziosi ai lavori e al successo dell'accordo.

Di conseguenza, il 30 ottobre 2018 è stata inviata una lettera d'invito alla Spagna. La Spagna ha risposto il 21 novembre 2018 confermando la sua intenzione di aderire all'accordo di Bonn.

L'adesione della Spagna si tradurrà in un nuovo limite che amplierà l'area coperta dall'accordo a sud. Occorre pertanto riformulare l'articolo 2, lettera c), e la parte I dell'allegato. Alla parte III dell'allegato dovrebbero essere aggiunte le coordinate delle nuove zone di responsabilità della Francia e della Spagna.

Francia e Spagna si sono riunite a livello bilaterale in novembre e dicembre 2018 per negoziare le coordinate del nuovo limite comune e delle zone di responsabilità di entrambe le parti contraenti. La Francia ha accettato l'introduzione della sua nuova zona di responsabilità direttamente contigua alla zona di responsabilità comune della Francia e del Regno Unito, colmando eventuali divari tra i vecchi limiti dell'accordo di Bonn e la nuova zona di

responsabilità della Spagna. In questo modo il Golfo di Biscaglia diventa una nuova importante componente dell'area oggetto dell'accordo.

Includendo il dispositivo di separazione del traffico del capo Finisterre nella zona oggetto dell'accordo di Bonn, le parti contraenti si accertano che la principale rotta di traffico in Europa che collega il Mare del Nord e il Mare Mediterraneo sia coperta da un sistema di gestione della preparazione e della risposta coordinato congiuntamente.

Ne consegue che l'adesione della Spagna all'accordo di Bonn andrebbe a diretto vantaggio della cooperazione tra Stati costieri nel quadro dell'accordo di Bonn.

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza l'avvio di negoziati, a nome dell'Unione europea, in occasione della trentunesima riunione delle parti contraenti, sugli emendamenti dell'accordo concernente la cooperazione in materia di lotta contro l'inquinamento del Mare del Nord causato dagli idrocarburi e da altre sostanze pericolose ("accordo di Bonn") in merito all'adesione del Regno di Spagna all'accordo e all'estensione del campo di applicazione dell'accordo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 218, paragrafi 3 e 4,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo concernente la cooperazione in materia di lotta contro l'inquinamento del Mare del Nord causato dagli idrocarburi e da altre sostanze pericolose ("l'accordo di Bonn" o "l'accordo") è stato concluso dall'Unione (all'epoca denominata "Comunità economica europea") con decisione n. 84/358/CEE del Consiglio del 28 giugno 1984³. L'accordo è entrato in vigore il 1° settembre 1989. L'accordo è stato modificato nel 1989; gli emendamenti sono entrati in vigore il 1° aprile 1994. L'Unione (all'epoca la "Comunità economica europea") ha approvato questi emendamenti con la decisione n. 93/540/CEE del Consiglio del 18 ottobre 1993⁴.
- (2) A norma delle disposizioni dell'articolo 16 dell'accordo, una proposta di emendamento dell'accordo o del relativo allegato, presentata da una parte contraente, deve essere esaminata nel corso di una riunione delle parti contraenti. Dopo l'adozione della proposta con voto unanime, il governo depositario comunica l'emendamento alle parti contraenti. L'emendamento entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui il governo depositario ha ricevuto notifica della sua approvazione da parte di tutte le parti contraenti.
- (3) A norma dell'articolo 20 dell'accordo, le parti contraenti dell'accordo possono invitare all'unanimità qualsiasi altro Stato costiero della regione dell'Atlantico nord-orientale ad aderire all'accordo. In tal caso, l'articolo 2 e l'allegato del presente accordo devono essere emendati di conseguenza.
- (4) Le parti contraenti dell'accordo di Bonn, nel corso della trentunesima riunione che si terrà dall'8 al 10 ottobre 2019, saranno chiamati ad adottare una decisione ai sensi dell'articolo 16 dell'accordo per l'adozione di emendamenti che favoriscono l'ampliamento dell'ambito di applicazione dell'accordo al fine di migliorare la cooperazione in materia di sorveglianza in relazione alle prescrizioni dell'allegato VI della convenzione MARPOL, nonché una decisione ai sensi dell'articolo 20

³ GU L 188 del 16.7.1984, pag. 7.

⁴ GU L 263 del 22.10.1993, pag. 7.

dell'accordo per consentire l'adesione del Regno di Spagna all'accordo e per introdurre le relative modifiche.

- (5) Poiché le parti contraenti sono chiamate a modificare la portata geografica e materiale dell'accordo, è opportuno che l'Unione autorizzi la Commissione, in quanto negoziatore dell'Unione, a negoziare tali emendamenti a nome dell'Unione.
- (6) L'adozione della decisione di proporre alle parti contraenti di approvare l'estensione del mandato dell'accordo di Bonn in relazione all'allegato VI della convenzione MARPOL migliorerebbe la sorveglianza congiunta, il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni delle navi nella regione del Mare del Nord. Questa attività coordinata nell'ambito dell'accordo contribuirebbe a ridurre i rischi per l'ambiente marino e per gli interessi degli Stati costieri e dell'Unione.
- (7) L'adesione della Spagna comporterebbe l'inclusione del golfo di Biscaglia nell'area disciplinata dall'accordo; le attività svolte nell'ambito dell'accordo beneficerebbero inoltre del lavoro e dell'esperienza della Spagna a tale riguardo. L'inclusione del dispositivo di separazione del traffico del capo Finisterre significherebbe che la principale rotta di traffico in Europa che collega il Mare del Nord e il Mar Mediterraneo sarebbe coperta da un sistema di gestione della preparazione e della risposta coordinato congiuntamente. Sembra pertanto che la portata e l'efficacia della cooperazione prevista dall'accordo sarebbero migliorate.
- (8) Alla luce di quanto precede, l'Unione dovrebbe sostenere gli emendamenti dell'accordo di Bonn, per quanto riguarda l'estensione materiale della portata dell'accordo in relazione all'allegato VI della convenzione MARPOL e l'estensione geografica dell'accordo in relazione all'adesione della Spagna.
- (9) Il Consiglio dovrebbe pertanto autorizzare la Commissione a negoziare e a sostenere, a nome dell'Unione, l'adozione degli emendamenti previsti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La Commissione è autorizzata a negoziare a nome dell'Unione, gli emendamenti dell'accordo di Bonn previsti relativi all'estensione materiale dell'ambito di applicazione dell'accordo in relazione all'allegato VI della convenzione MARPOL e all'estensione geografica dell'accordo in relazione all'adesione della Spagna a tale accordo.
2. La posizione da adottare a nome dell'Unione alla trentunesima riunione delle parti contraenti dell'accordo di Bonn è di sostenere gli emendamenti dell'accordo in linea con i testi di emendamento previsti allegati alla presente decisione.
3. Modifiche di entità ridotta possono essere apportate ai testi degli emendamenti senza rimettere in discussione il sostegno dell'Unione.

Articolo 2

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*